

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

LO SPLIT PAYMENT E ACCERTAMENTO IVA

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 75/E del 14 settembre 2016 con oggetto "Interpello ordinario Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - articolo 60, settimo comma, DPR 26 ottobre 1972, n.633 - limiti all'applicazione dell'istituto della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17 ter DPR 26 ottobre 1972, n.633", ha chiarito la corretta modalità di applicazione del diritto di rivalsa (previsto dal comma settimo dell'articolo 60 del Dpr 633/1972) nei confronti di una pubblica amministrazione operante in regime di scissione dei pagamenti.

LO SPLIT PAYMENT

L'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, stabilisce, a decorrere dal 01 gennaio 2015, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti cosiddetto SPLIT PAYMENT.

Tale meccanismo prevede che, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato, ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle Camere di Commercio, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, l'imposta sia versata dagli enti stessi secondo particolari modalità e termini fissati con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT IN CASO DI ACCERTAMENTO

Con la risoluzione n. 75/E del 14 settembre 2016, l'Agenzia delle Entrate precisa che, in seguito ad un processo verbale di constatazione con cui viene contestata l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta, e all'avvenuto pagamento delle somme dovute, l'Iva relativa allo stesso potrà essere addebitata in rivalsa, ai sensi dell'articolo 60, settimo comma, del DPR n. 633/1972, anche in presenza di soggetti per i quali ordinariamente trovano applicazione le regole della scissione dei pagamenti.

L'emissione di una fattura di rivalsa in regime di scissione dei pagamenti renderebbe di fatto impossibile per il soggetto accertato incassare effettivamente quanto addebitato, con conseguente doppio pagamento dell'imposta. Si verificherebbe, infatti, un duplice versamento all'erario, il primo da parte del contribuente oggetto di controllo, sulla base di quanto stabilito dall'atto di definizione, il secondo, ad opera del cliente, in seguito alla ricezione della fattura in modalità di scissione dei pagamenti.

A questo fine è stata, quindi, riconosciuta la possibilità, per il contribuente che subisca l'accertamento per un'Iva versata in misura inferiore, di riaddebitare la maggiore imposta così accertata al proprio cessionario/committente a titolo di rivalsa. In caso contrario, per effetto della rettifica operata in sede di accertamento, l'Iva resterebbe a carico del soggetto passivo verificato, in violazione del principio di neutralità dell'imposta stabilito dal settimo comma dell'art. 60 del DPR 633/1972.

In tal modo, la P.A. committente non dovrà versare nuovamente allo Stato la maggiore Iva accertata, esposta nella nota di variazione, ma la corrisponderà direttamente al contribuente che potrà così recuperare l'importo pagato in virtù dell'accertamento.

La pronuncia si ritiene particolarmente rilevante per il comparto dei lavori pubblici, soprattutto in relazione agli interventi riguardanti le opere di urbanizzazione secondaria, per i quali gli Enti pubblici

70032 BITONTO (BA) – Via Piave, 47 – Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: info@studiosaracino.it - P.E.C.: info@pec.studiosaracino.it - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 – C.F.: SRC VTI 67H26 A893M – P.I.: 04971680725

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

committenti, al fine di ridurre l'onere dell'Iva (che, per questi, corrisponde ad un vero e proprio elemento di costo), a volte dichiarano erroneamente la spettanza dell'aliquota ridotta del 10% (in luogo di quella ordinaria pari al 22%), esponendo in questo modo le imprese al rischio di accertamenti fiscali ed alla conseguente necessità di dover corrispondere allo Stato la maggiore Iva richiesta. In tale contesto, la Risoluzione in esame va valutata positivamente, poiché, anche in presenza di operazioni assoggettate a split payment, ammette comunque la possibilità, per l'impresa accertata, di poter addebitare all'Ente committente la maggiore imposta versata.

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it